

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di gennaio 2018

Santa Lucia di Piave, lì 8 gennaio 2018

Oggetto: : **"Legge di Bilancio 2018" I PARTE**

È stata pubblicata la c.d. "Legge di Bilancio 2018" contenente una serie di novità di natura fiscale alcune in vigore a partire dal 1/1/2018 altre durante l'anno, **le più rivoluzionarie in vigore dal 1/1/2019 (ci riferiamo al passaggio obbligatorio alla fatturazione elettronica tra soggetti con partita iva)**, quest'ultima novità farà parte di una circolare che Vi invieremo domani martedì 9 gennaio, ma essendo la portata molto vasta, verrà sicuramente approfondita durante l'anno.

1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E' confermata:

- la proroga della detrazione per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché fino al 31.12.2017).
Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di:
 - **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore **alimentati da biomasse combustibili**;
 - **schermature solari**.Ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, **dal 2018** la detrazione è ridotta **al 50%**.
In sede di approvazione la **detrazione del 65% è stata estesa** alle spese sostenute per l'**acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), pari almeno al 20%.
Preme evidenziare che la "proroga" **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021** e, al ricorrere di determinate condizioni/risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;
- la riduzione al **50% della detrazione** per le **spese sostenute dall'1.1.2018** per gli interventi di:
 - acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
 - acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
 - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con**

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

La detrazione in esame è **esclusa** se l'efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto.

Per la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l'efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La **detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65%** in caso di:

- **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

1.1. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

E' disposto che per le spese relative agli **interventi sulle parti comuni condominiali** ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3** finalizzati **congiuntamente**:

- alla **riduzione del rischio sismico**;
- alla **riqualificazione energetica**;

in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 è **possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%**, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare **massimo di spesa pari a € 136.000** moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

1.2. CESSIONE DEL CREDITO

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la **possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti **parti comuni condominiali**, a favore dei c.d. "**soggetti incapienti**".

Ora, il Legislatore dispone che la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante **può essere effettuata sia dai "soggetti capienti" che dai "soggetti incapienti"** per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica previste dall'art. 14, DL n. 63/2013.

2. INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

È confermata, la proroga per le **spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del **50%** (anziché del 36%);
- su un importo **massimo di € 96.000** (anziché € 48.000).

3. **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

È confermata la **proroga fino al 31.12.2018** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2018** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

E' previsto che anche in tali casi **le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all'ENEA**.

4. **NUOVO "BONUS VERDE"**

È confermata l'introduzione, **per il 2018**, della **nuova detrazione IRPEF**, nella misura del **36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

5. CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

Per il quadriennio 2014 – 2017, era l'applicazione della cedolare secca con l'**aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, relativi ad abitazioni ubicate** nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Ora è confermato che detta **aliquota ridotta del 10%** è applicabile per gli anni **dal 2014 al 2019**.

Si rammenta che tale agevolazione è riconosciuta anche per il contratto a canone concordato relativo ad un immobile ubicato in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali (a prescindere dal requisito dell'alta tensione abitativa) nonché nel caso in cui il contratto sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.

6. VALORE BENI SIGNIFICATIVI

In sede di approvazione è stata introdotta una **norma interpretativa** dell'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:

- agli **interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria** di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente **destinazione abitativa privata**, è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 10%**;
- nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:
 - siano **utilizzati i c.d. "beni significativi"** individuati dal DM 29.12.99;
 - il **valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione**;

L'**aliquota IVA ridotta del 10%** è applicabile **a tali beni fino a concorrenza della differenza** tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla nuova disposizione:

- l'**individuazione dei beni** che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate *"si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale"*;
- *"come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi"*.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

È inoltre disposto che:

- la **fattura emessa dal prestatore** deve indicare *“oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ... che sono forniti nell’ambito dell’intervento”*;
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;
- non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.

7. PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018** (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** (fino al 2017 pari al 40%).

Sono **esclusi** dall’agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata** di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** ex lett. b-bis) e quelli **esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico** di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).

È confermata l’**irrelevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore** (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).

7.1. BENI ESCLUSI

È altresì confermata l’esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti:

- in beni materiali strumentali con un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- in **fabbricati e costruzioni**;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
			Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi	10,0%

5

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	distanze dai centri di produzione	
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, drotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

8. PROROGA "IPER AMMORTAMENTO"

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale**, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, **entro il 31.12.2018** (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il costo del 150%**.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, **il costo è aumentato del 40%**.

In sede di approvazione è stata **ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili** di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche

6

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica- campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000** una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di **dismissione del bene agevolato** nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame **non si verifica la perdita delle residue quote** del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- **sostituisca il bene** originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche/ analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

9. CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE

È confermato che alle imprese che effettuano attività di formazione **a decorrere dal 2018** spetta un **credito d'imposta pari al 40%** delle spese relative al **costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione** svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È **esclusa la formazione ordinaria / periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate

7

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

10. NUOVO BONUS "CREATIVITÀ"

In sede di approvazione è stato introdotto il **nuovo bonus "creatività"**, consistente in un **credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti** per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi.

Possono beneficiare della nuova agevolazione le **imprese "culturali e creative"** ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l'ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di **prodotti culturali**. Questi ultimi devono intendersi come **beni / servizi / opere dell'ingegno** inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Merita evidenziare che il nuovo credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

È demandata al MIBACT l'emanazione dell'apposito Decreto contenente le disposizioni attuative.

11. NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute** e documentate per i predetti **acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020**.

Il nuovo credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 20.000**;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109,

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

comma 5, TUIR;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti. Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri / modalità attuative della nuova agevolazione.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialista.com/notizie-utili>

I migliori saluti.

P.S. DISPOSIZIONI CHE MANCANO ALL'APPELLO

Nell'ambito della Finanziaria 2018 **non sono state riproposte** le seguenti agevolazioni:

- detrazione IVA acquisto immobili classe energetica A / B;
- detrazione IRPEF del 20% acquisto unità immobiliari di nuova costruzione da locare;
- assegnazione beni ai soci / estromissione immobili imprenditore individuale.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261